

COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 8200195087
Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

☎ 095/662060
FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>19</u> del Registro	OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251, D.LGS. N. 267/2000 -RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEFINITIVA
Data <u>18-04-2024</u>	

L'anno duemilaventiquattro il giorno 18 del mese di Aprile alle ore 11.00
Nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Dott. Emilio Cosentino	Sindaco	X	
2	Dott. Marino Giuseppe	V. Sindaco	X	
3	Vitanza Luigi	Assessore	X	
4	Vallone Sara	"	X	
5	Dragone Renzo	"	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. FILIPPO ENSABECCA DA REDITO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 08/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;


Premesso che sulla proposta della presente deliberazione;

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile tecnico-amministrativa;
 - Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi del art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L.R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole.

Vista la proposta di deliberazione n. 1 del 16/04/2024 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi;
fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
con votazione unanime e palese.

Delibera

- 1) Approvare all'unanimità la proposta avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) Dichiarare, con separata votazione all'unanimità, la deliberazione immediatamente esecutiva



COMUNE DI RADDUSA
(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040
☎ 095/662060

C.F. 8200195087
FAX 095/662982

Servizio di tesoreria: C.C.P. 15897952

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>1</u> del Registro	OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251, D.LGS. N. 267/2000 -RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEFINITIVA
Data <u>16-04-2024</u>	

Su proposta del Responsabile dell'Area 3^



Il Capo Area
Dott. Ing. Paolo Adamo

Pareri

Ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 - come recepito dalla L.R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.


Li 16/04/2024



Il Capo Area
Dott. Ing. Paolo Adamo

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Li 16-04-2024



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Stefano Cipriotti

OGGETTO : ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO AI SENSI DELL'ART. 251, D.LGS. N. 267/2000 -RIDETERMINAZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE - DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI ISTRUTTORIA PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ADOZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE AREA 3^.

PREMESSO che con Deliberazione di C.C. n. 10 del 20/03/2024 è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs n. 267/2000

VISTO l'art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000, che così dispone:

1. *Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita [...].*

2. *Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita [...].*

3. *Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.*

4. *Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio [...].*

VISTO, altresì, il comma 6 del citato articolo 251, per il quale:

"Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali";

CONSIDERATO CHE l'Ente deve provvedere alla rideterminazione delle imposte, delle tasse locali e delle tariffe per servizi a domanda individuale nelle misure massime consentite dalle vigenti disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 243 e 251 del D.Lgs n. 267/2000;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario, di dover provvedere alla rideterminazione delle imposte e delle tasse locali, nella misura massima consentita dalla legge, così come evidenziato nella presente delibera nonché negli allegati acclusi alla presente proposta di deliberazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO che le delibere tributarie e tariffarie adottate a seguito della dichiarazione di dissesto hanno efficacia per l'intera durata della procedura di risanamento, che è pari a cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

VISTO l'art. 42 lett. f) comma 2 del decreto legislativo 267/2000

VISTO l'art. 40 della Legge 8 giugno 1962 n. 604 (così come modificato dall'art. 30 della Legge 15 novembre 1973 n. 734 e dall'art. 27 del Decreto Legge 28 febbraio 1983 n. 55 convertito dalla Legge 26 aprile 1983 n. 131);

VISTO il D.L. 8/1993 e il D.L. 132/2017 (costo carta di identità);

VISTO la L. 241/1990 recante Nuove norme sul procedimento amministrativo ed in particolare l'art. 25 "il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura";

VISTO che

con Decreto Ministeriale del 20.06.1990 il Ministero dei LL.PP. ha fissato in lire 250.000 a metro quadrato, per tutto il territorio Nazionale, il costo di costruzione dei nuovi edifici;

ai sensi dell'art. 3 dell'ex L. 28.01.1977, n. 10, il rilascio della Concessione Edilizia è subordinato sia al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione sia a quello relativo al costo di costruzione;

l'art. 6 della L. 10/77, come modificato dall'art. 7, comma 2°, della L. 537/93, dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di concessione, sia determinato periodicamente dalla regione, con riferimento ai costi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti a norma dell'art. 4, comma 1° lett. G, della L. 5 agosto 1978, n. 457;

il terzo comma della predetta normativa, art. 4 L. 457/78, dispone che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in loro assenza il costo di costruzione deve essere adeguato annualmente ed autonomamente, in ragione delle intervenute variazioni dei costi accertati dall'ISTAT;

la Regione Sicilia con L. 16 aprile 2004, n. 4 all'art. 17 stabilisce che l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della L. 10/77 e del costo di costruzione di cui all'art. 6 della medesima legge sostituito dall'art. 7 della Legge 24.2.1993, n. 537, è determinato dai Comuni entro e non oltre il 30 ottobre di ogni anno e che i Comuni sono tenuti ad applicare gli oneri concessori aggiornati dal primo gennaio dell'anno successivo;

la L.R. n. 16/2016, all'art. 8, comma 9, rimanda per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi concessori sempre all'art. 7 della legge n. 537/1993;

RITENUTO che l'Ente intende provvedere alla rideterminazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 37/85, modificato dall'art. 14 della L.R. n. 19/94 aggiornato alle variazioni Istat nella misura di cui all'ALLEGATO A che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati

Costatato che con Deliberazione C.C. n. 25 del 30/09/2020 vengono determinate per l'anno 2020:

1. costo di costruzione quantificati, in €/mq, 248,57
2. oneri di urbanizzazione in Zone A-B-C
 - Nuove costruzioni €/mc 5,57
 - Interventi di demolizione. Ricostr. Ampliam. Sopraelev. Zone A e B €/mc 2,79
3. Oneri di urbanizzazione in zona agricola €/mc 1,75
4. Oneri di urbanizzazione in zona D(artigianale) €/mc 7,86

Considerato che:

necessita determinare per l'anno 2024 il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione, nella misura massima così come previsto dall'art. 251 comma 1 del Decreto Legislativo del 18.8.2000 n. 267 TUEL;

Ritenuto per quanto sopra per l'anno 2024 l'aumento della tariffa deve tenere conto dell'aumento percentuale determinato dagli indici ISTAT relativi sia all'anno 2023 che al 2024 il costo degli oneri di urbanizzazione che risulta avere un incremento del 15,5% per l'anno 2023 e del 19,20% per l'anno 2024, periodo di riferimento Ottobre 2013 - Ottobre 2023, sulla scorta del quale si fa riferimento per l'aggiornamento alla data del 30 ottobre del corrente anno:

oneri di urbanizzazione		
definizione	€/mc	tariffa
zone "A", "B" e "C" (demolizione e ricostruzione)	€/mc	7,65 €
zone "B" nuove costruzioni	€/mc	3,82€
zone "C" nuove costruzioni	€/mc	3,18 €
Zone "E" (Agricolo)	€/mc	2,39 €
zone "D"	€/mc	10,74 €
Zona "D" insediamenti artigianali	€/mc	2,00 €
cappelle cimiteriali	€/mc	100,00 €
Opere realizzate da parte di coltivatori diretti o imprenditori Agricoli a servizio del fondo e attinenti la conduzione	€/mc	ESENTE
Strutture precarie	€/mc	5,00€

1. costo di costruzione quantificato in €/mq. 342,22

VISTI INOLTRE:

- il decreto legislativo 18/08/2000 n. 267, testo unico degli enti locali;
- lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI:

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267

Per le considerazioni di cui sopra:

PROPONE

La premessa, da ritenersi integralmente riportata e trascritta è parte integrante del presente dispositivo:

1) **RIDETERMINARE** ed approvare per l'anno 2024 e seguenti ai sensi dell'art.251 del D.Lgs n. 267/2000, nella misura massima prevista dalla legge gli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione ai sensi degli artt. 16 e segg. del D.P.R. n. 380/2001 come recepito dalla legge Regionale n° 16 del

10/08/2016 aggiornato alle variazioni Istat come da ALLEGATO A che della presente deliberazione fa parte integrante e sostanziale in sostituzione di quelli vigenti che debbono ritenersi esplicitamente abrogati;

2) che con successivi provvedimenti, ove ritenuto opportuno, si procederà a rivalutare e rivedere quanto previsto da variazioni della normative vigente e da variazioni dei costi accertati dall'Istat per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni incrementali del presente atto, per l'attivazione delle entrate proprie dell'Ente, propedeutiche alla predisposizione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

3) di pubblicare la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo n. 360/1998, nel sito individuato con decreto 31/05/2012 dal Capo del dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

4) di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di adozione;

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione .

della presente proposta ;

3

TRASMETTERE copia della presente All'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per opportuna conoscenza.

ALLEGATO A

ONERI DI URBANIZZAZIONE

Secondo il disposto art. 16 e segg. del D.P.R. 380/2001 come recepito dalla legge Regionale n° 16/2016, gli Enti sono tenuti a stabilire il costo di costruzione e gli oneri di urbanizzazione.

A seguito dell' entrata in vigore della L.R. n° 4 del 16/04/2003, le competenze in ordine alla determinazione dell' importo degli oneri di urbanizzazione, in precedenza stabiliti dall' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente a mezzo di Decreti assessoriali, sono migrate ai Comuni (art. 17, comma 12).

L'importo degli oneri da applicare al rilascio della concessione edilizia è un'aliquota necessaria per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Ai fini della determinazione degli oneri, i comuni devono preventivamente stabilire i costi unitari delle opere e dei servizi indicati nelle tabelle parametriche, tenendo conto delle situazioni geomorfologiche ed altimetriche dei suoli da urbanizzare, delle prescrizioni speciali vigenti in materia di edilizia antisismica e di tutti gli altri fattori specifici che concorrono alla formazione dei prezzi.

Determinati i prezzi unitari delle varie attrezzature e servizi e moltiplicati per le singole quantità riportate nella tabella, si determina l'incidenza complessiva delle urbanizzazioni per ogni singolo abitante da insediare.

Il costo di Costruzione e gli oneri di urbanizzazione, in riferimento alle indicazioni normative, devono essere stabiliti dal Consiglio Comunale, l'indicazione della presente proposta tiene conto delle indicazioni normative sulla graduazione relativa alle categorie e il quantum è stato stabilito in riferimento alla media delle tariffe che vengono applicate dai comuni in Sicilia adeguate alle risultanze ISTAT.

oneri di urbanizzazione		
definizione	€/mc	tariffa
zone "A", "B" e "C"(demolizione e ricostruzione)	€/mc	7,65 €
zone "B" nuove costruzioni	€/mc	3,82€
zone "C" nuove costruzioni	€/mc	3,18 €
Zone "E" (Agricolo)	€/mc	2,39 €
zone "D"	€/mc	10,74 €
Zona "D" Insediamenti artigianali	€/mc	2,00 €
cappelle cimiteriali	€/mc	100,00 €
Opere realizzate da parte di coltivatori diretti o imprenditori Agricoli a servizio del fondo e attinenti la conduzione	€/mc	ESENTE
Strutture precarie	€/mc	5,00€

Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire

Salvo quanto disposto dall'articolo 8, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo.

2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

3. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 9, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo n. 50/2016.

4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.

5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente definisce per classi di comuni in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche dei comuni;

c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti ed ai rapporti minimi inderogabili fissati dalle leggi regionali;

e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1, anziché quelli di nuova costruzione;

f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

6. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo della lettera f) del comma 5, sono fatte salve le diverse disposizioni della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici generali comunali.

7. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale, secondo i parametri di cui al comma 5, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alla relativa normativa regionale, in relazione ai riscontri ed ai prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale come previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato.

10. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 9 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

11. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

12. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente è determinato il costo di costruzione per i nuovi edifici, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e sono identificate le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento. Nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della presente legge e l'emanazione del decreto di cui al primo periodo, il costo di costruzione è adeguato annualmente ai sensi della variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.

13. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.

Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione

1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dall'articolo 1.

2. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile o dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20 per cento, di edifici unifamiliari;

c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;

d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico-storico e ambientale.

4. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà della Regione nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), qualora comportanti aumento del carico urbanistico, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

5. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non

inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.

6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contributo è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. Il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che chiedono la concessione per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale e i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili, nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'articolo 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

8. Nei casi previsti dal comma 1, gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 7 sono ridotti al 40 per cento rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate con decreto dell'Assessore regionale per lo sviluppo economico del 31 maggio 1977, fatti salvi i casi di esenzione previsti dall'ultimo periodo del comma 6.

9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi concessori resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre l'istituto della premialità, prevedendo la possibilità di ridurre gli oneri concessori al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica.

1. costo di costruzione quantificati, in €/mq. 342,22

INSEDIAMENTI NON RESIDENZIALI

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 della L.R. n° 16/2016 il permesso di costruire per la realizzazione di attività produttive comporta la corresponsione al Comune di una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione (identificato con un computo metrico-estimativo dell'intervento) da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000 non viene applicata alcuna aliquota riduttiva. Il computo metrico-estimativo dei lavori da eseguire dovrà essere redatto e sottoscritto da professionista abilitato, applicando i prezzi del vigente prezzario unico regionale.

Nella sottostante Tabella 7 vengono riportate le aliquote da applicare in relazione alle tipologie di destinazione dei fabbricati.

ALIQUOTE PERCENTUALI DA APPLICARSI SUL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO AI FINI DEL CALCOLO DEL COSTO DI COSTRUZIONE	
Costruzioni turistiche	10% del computo
Costruzioni per attività direzionale e commerciale, al dettaglio e sale gioco	10% del computo
Costruzioni per attività diverse: depositi, studi professionali, poliambulatori, ambulatori e studi medici, parcheggi interrati e multipiano, attività produttive, magazzini, edifici per attività di benessere del corpo, cappelle cimiteriali	10% del computo
Distributori di carburanti e similari	10% del computo
Modifica della copertura di edifici esistenti	10% del computo
Centri sanitari assistenziali e religiosi: case di cura, case di riposo per anziani, centri di recupero, case famiglia	10% del computo
Centri culturali e tempo libero: cinema, teatri, biblioteche, sale convegni	10% del computo
Impianti sportivi: palestre, piscine, ecc.	10% del computo
Edifici per l'educazione e l'istruzione: asili nido, scuole materne, ludoteche	10% del computo
Edifici da destinare ad attività artigianali	10% del computo

Il costo di costruzione da versare per i fabbricati con destinazione commerciale e artigianale determinato con le aliquote di cui alla tabella precedente, è ridotto del 70% nel caso in cui la ditta titolare dell'insediamento intraprenda una nuova attività produttiva in ambito commerciale o artigianale, con l'assunzione di almeno tre unità lavorative ciascuna con contratto di lavoro di durata almeno quinquennale.

Qualora la destinazione d'uso venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Art. 19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza


1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La incidenza di tali opere è stabilita con delibera del consiglio comunale in base a parametri definiti con i criteri di cui all'articolo 7 nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 7, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2 nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 8 venga modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 16 gli oneri di costruzione e di urbanizzazione possono essere sostituiti con lavori pubblici eseguiti di pari valore, previa specifica autorizzazione del Responsabile dell'area III^.

Proposta al Consiglio Comunale per l'adozione definitiva.

IL RESPONSABILE AREA 3^

Dott. Ing. Paolo Adamo



Approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Dott. Emilio Cosentino



F.to

Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 – 30 – 60 gg.)

Publicata all'albo pretorio on-line dal _____ al _____
_____ senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li

Il Responsabile delle Pubblicazioni
(Rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Capo Area
(Rag. Daniela Trovato Monastra)

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 18-04-2024

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 18-04-2024



Il Segretario Comunale
Dott. Filippo Ensabella

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li

Il Funzionario del Comune

